

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Documento nuovo in appello: sino a quando si può eccepire?

Qualora l'eccezione di novità della produzione documentale non risulti essere stata fatta nel giudizio di appello, la parte non ha la possibilità di prospettarla come motivo di ricorso per cassazione, giacché, pur essendo (l'ipotetica violazione dell'art. 345 c.p.c.) questione rilevabile d'ufficio e, dunque, rilevabile anche dalla parte per tutta la durata del grado di appello, fino alla memoria di replica, il non averla rilevata nemmeno con essa, in mancanza di previsione della rilevanza in ogni stato e grado del processo, ha consumato il potere di impugnazione. Ciò, alla stregua dell'esegesi dell'art. 157 c.p.c., comma 3, proposta da Cass. n. 21381 del 30/08/2018 e qui condivisa, secondo cui la regola dettata dall'art. 157 c.p.c., comma 3, secondo 7 cui la parte che ha determinato la nullità non può rilevarla, non opera quando si tratti di una nullità rilevabile anche d'ufficio, ma tale inoperatività è correlata alla durata del potere officioso del giudice, sicché una volta che quest'ultimo abbia deciso la causa omettendo di rilevare la nullità, la regola si riespande, con la conseguenza che la parte che vi ha dato causa con il suo comportamento, ed anche quella che, omettendo di rilevarla, abbia contribuito al permanere della stessa, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza, a meno che si tratti di una nullità per cui la legge prevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anche nel grado di giudizio successivo.

NDR: sull'art. 157 c.p.c. si veda Cass. n. 40996 del 21/12/2021, n. 26310 del 29/09/2021, n. 25743 del 22/09/2021 e n. 21529 del 27/07/2021.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 31.10.2023, n. 30289

...omissis...

Fatti di causa

1. Onde ottenere il risarcimento del danno da sinistro stradale con danni al proprio motociclo, L.I. convenne in giudizio, ex art. 148 cod. ass., davanti al Giudice di Pace di Sanremo, P.G.B., quale responsabile del danno, e la di lui compagnia assicuratrice GG Ass.ni S.p.a..

In rappresentanza di quest'ultima, nella asserita qualità di mandataria, si costituì in giudizio per resistere alla domanda la MM Assicurazioni S.p.a..

La stessa MM Ass.ni, con atto separato, spiegò intervento, quale compagnia assicuratrice del L., danneggiato, contestando la pretesa risarcitoria e chiedendone il rigetto.

L'altro convenuto, P.G.M., venne dichiarato contumace.

2. Con sentenza "parziale" n. 148/2018 il Giudice di Pace dichiarò inammissibile l'intervento volontario spiegato dalla MM Ass.ni S.p.a. e dichiarò la stessa anche "priva di legittimazione a stare in giudizio" in rappresentanza della convenuta GG Ass.ni S.p.a..

Condannò quindi la MM Ass.ni alla rifusione in favore del L. delle spese processuali, delle quali ordinò la distrazione in favore del procuratore antistatario, Avv. ---; dispose, con separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio tra le altre parti.

3. Pronunciando sul gravame interposto dalla UU Assicurazioni S.p.a. (già MM Ass.ni S.p.a.) nei confronti del L. e di P.G.B., il Tribunale di Imperia ha dichiarato la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza parziale; ha condannato l'Avv. ---, quale procuratore antistatario dell'appellato vittorioso in primo grado, alla restituzione, in favore della società appellante, della somma corrispostagli in esecuzione della sentenza impugnata; ha condannato l'appellato alla rifusione, in favore della società appellante, delle spese del grado.

Queste le ragioni spiegate in motivazione:

- la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado D.Lgs. n. 209 del 2005, ex art. 144, nei riguardi di P.G.B., quale (preteso) responsabile del danno e quindi litisconsorte necessario, pur tentata in data ---, non era stata eseguita perché, come si legge nella relata di notifica, "... da informazioni assunte in loco, il destinatario dell'atto non abiterebbe più al civico da circa un anno";

- il Giudice di Pace, preso atto di ciò e ritenuto che pertanto il contraddittorio non era integro, con ordinanza del 6 giugno 2013 rinviò la causa alla nuova prima udienza del 4 novembre 2013 mandando a parte attrice di provvedere alla citazione del convenuto P. nel rispetto dei termini di legge;

- alla successiva udienza del 4 novembre 2013 (erroneamente indicata come "udienza del 3 marzo 2014") l'attore chiese ulteriore termine per rinnovare la notifica nei confronti del litisconsorte necessario, perché quella tentata non era andata, ancora una volta, "a buon fine"; il Giudice di Pace rinviò quindi all'udienza del 3 marzo 2014 "per consentire la notifica" al litisconsorte necessario, P.G.B.;

- in tale udienza l'attore depositò atto di citazione "ritualmente notificato" al convenuto e il Giudice di Pace dichiarò la contumacia di P.G.B.;

- nel corso del giudizio di appello è stato prodotto il certificato di morte di P.G.B., dal quale questi risulta deceduto in data ---;

- "quindi il litisconsorte necessario era deceduto prima dell'inizio del giudizio di primo grado (perché, come noto, la pendenza del processo ha inizio dalla data di notificazione della citazione)" (così testualmente in sentenza);

- la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è giuridicamente inesistente;

- il giudice d'appello, allorché rileva l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (ipotesi non contemplata dall'art. 354 c.p.c.), deve limitarsi a dichiarare la nullità del primo giudizio e della conseguente sentenza, senza rimettere la causa al primo giudice in applicazione del

combinato disposto dell'art. 354 c.p.c., comma 1, e art. 160 c.p.c. (Cass. n. 259 del 1999; Cass. n. 21219 del 2016);

- alla dichiarazione di nullità del giudizio e della sentenza di primo grado consegue la restituzione - in favore della società appellante - di quanto dalla stessa corrisposto, a titolo di spese legali, in forza della sentenza dichiarata nulla;

- essendo stata di quelle spese disposta la distrazione in favore del difensore antistatario, è quest'ultimo l'unico legittimato passivo rispetto a detto ordine di restituzione.

4. Avverso tale sentenza L.I. propone ricorso per cassazione affidato a nove motivi, cui resiste la UU Assicurazioni S.p.a., depositando controricorso.

L'altro intimato non svolge difese.

5. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c..

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. I nove motivi - il primo ricondotto alla previsione di cui dell'art. 360, n. 3, gli altri a quella di cui al n. 4 - sono così sintetizzati nello stesso ricorso:

i) violazione dell'art. 83 c.p.c., per non avere il Tribunale dichiarato la nullità della procura speciale alle liti in forza della quale l'Avv. --- aveva redatto e notificato l'atto di citazione in Appello, in quanto priva di qualsivoglia riferimento alla sentenza da appellare;

ii) nullità del procedimento; violazione dell'art. 331 c.p.c., sia per non essere stato notificato dall'appellante l'atto di citazione in appello al litisconsorte necessario passivo di primo grado P.M., ritualmente evocato in primo grado, sia per non aver comunque il Tribunale ordinato all'appellante la relativa integrazione del contraddittorio processuale; nella successiva illustrazione (pag. 8 del ricorso) si rileva inoltre, preliminarmente, che "la Sentenza per cui è ricorso risulta errata in quanto il Tribunale avrebbe innanzitutto dovuto dare atto che P.M. era stato regolarmente citato in giudizio nel corso della prima fase processuale tenutasi nanti l'Ufficio del Giudice di Pace di Sanremo";

iii) nullità del procedimento; violazione dell'art. 342 c.p.c., per essersi il Tribunale pronunciato su un motivo d'appello (la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza parziale) che non era stato formulato con l'atto di citazione in appello, ma che era stato formulato dall'appellante solo in sede di precisazione delle conclusioni;

iv) nullità del procedimento; violazione dell'art. 345 c.p.c., comma 3, per aver il giudice dell'appello utilizzato documenti, al fine del decidere, prodotti solo in secondo grado;

v) nullità del procedimento; violazione dell'art. 354 c.p.c., comma 1, per non aver comunque il giudice dell'appello (quand'anche non si fosse reso conto che in primo grado era stato regolarmente evocato in giudizio il litisconsorte necessario passivo P.M. ed anziché emettere Sentenza) rimesso la causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario passivo P.M.;

vi) nullità del procedimento; violazione dell'art. 345 c.p.c., comma 1, per non avere il Tribunale dichiarato inammissibile una domanda nuova (la condanna di L.I. alla restituzione dell'importo di Euro 1.459,12) che era stata formulata dall'appellante solo nel corso della fase d'appello;

vii) nullità del procedimento; violazione dell'art. 307 c.p.c., per aver comunque il Tribunale emesso una sentenza, anziché una ordinanza con cui avrebbe eventualmente dovuto dichiarare l'estinzione del processo qualora non fosse stato evocato in giudizio il litisconsorte necessario passivo entro il termine perentorio eventualmente fissato dal giudice (in realtà, però, il litisconsorte necessario passivo P.M. era stato ritualmente evocato in giudizio nel corso del giudizio di primo grado ed entro il termine fissato dal Giudice di Pace);

viii) nullità del procedimento; violazione dell'art. 112 c.p.c., per essere stata pronunciata condanna alla restituzione di somma nei confronti del difensore di parte attrice (appellata), nei cui confronti non era stata formulata alcuna domanda di condanna nel corso del giudizio d'appello, essendo stata detta domanda formulata nei confronti del solo L.;

ix) nullità del procedimento; violazione dell'art. 101, per essere stata pronunciata condanna alla restituzione di somma nei confronti di un soggetto (il difensore dell'appellato) che non era stato citato in giudizio né in primo né in secondo grado.

2 Il primo motivo è infondato.

Secondo indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., come modificato dalla L. n. 141 del 1997, art. 1, la procura si considera apposta in calce all'atto con il quale venga introdotto il giudizio, anche se, rilasciata su foglio separato congiunto materialmente a tale atto, non vi sia alcun riferimento alla sentenza da impugnare e manchino la data ed altresì l'indicazione del giudice adito; la collocazione materiale della procura, in seguito alla citata novella, fa invero ritenere certa la provenienza del potere di rappresentanza e dà luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui accede (v. Cass. n. 28839 del 27/12/2011; n. 12080 del 18/08/2003).

Tale principio merita di essere ribadito tanto più alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 09/12/2022, n. 36057) che, sebbene riferita al giudizio di cassazione, esprime - con il principio qui di seguito riportato - un orientamento esegetico quanto più possibile liberale sul tema, valido a maggior ragione anche per le procure conferite per il giudizio di merito: "In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c., disposta dalla L. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c., come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c., e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti".

3. Il secondo motivo è inammissibile.

L'errore in cui si dice essere incorso il Tribunale nel non rilevare che P.M. (erede di P.G.B. e peraltro effettivo proprietario del mezzo coinvolto nel sinistro) era stato regolarmente citato nel giudizio di primo grado e', nella prospettiva censoria, chiaramente un errore revocatorio, in quanto caduto nella percezione di un fatto processuale - o, più precisamente, di un elemento centrale di un fatto processuale, qual'è l'identità del soggetto nei cui confronti è stata fatta e si è perfezionata la notifica dell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio - che non risulta, né viene dedotto, essere mai stato oggetto di dibattito processuale: lo stesso, quindi, avrebbe dovuto essere fatto valere con impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, avanti lo stesso Tribunale e non con ricorso per cassazione.

Ne discende che nemmeno può configurarsi la dedotta violazione dell'art. 331 c.p.c., dal momento che la premessa da cui muove la censura - che, cioè, P.M. avesse partecipato al giudizio di primo grado - non trova posto nella ricostruzione dello svolgimento del processo quale posta a base della sentenza qui impugnata, ma anzi è espressamente affermata cosa ben diversa e incompatibile, ossia che la notificazione della citazione era stata effettuata a persona (ex post risultata) già deceduta.

4. Il terzo motivo è infondato.

Al di là della ininfluenza (v. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931) evocazione in rubrica di norma processuale (l'art. 342 c.p.c.) non pertinente, con esso si intende denunciare un vizio di ultrapetizione che però non sussiste.

Rilevando l'inesistenza della notifica della citazione al convenuto, litisconsorte necessario, perché effettuata a soggetto già deceduto, il Tribunale ha, in sostanza, preso atto - quanto meno, anche - di un vizio di non integrità del contraddittorio nel giudizio a quo: vizio rilevabile ex officio, in ogni stato e grado del processo, con il solo limite del giudicato, nella specie non predicabile.

5. Il quarto motivo è inammissibile, ex art. 366 c.p.c., n. 6.

Non si indica in alcun modo quale sia il documento la cui produzione sarebbe stata ammessa in violazione del divieto dettato dall'art. 345 c.p.c., comma 3.

In ogni caso mette conto pure rilevare che l'eccezione di novità della produzione documentale non risulta essere stata fatta nel giudizio di appello, con la conseguenza che parte ricorrente non avrebbe

avuto comunque la possibilità di prospettarla come motivo di ricorso per cassazione, giacché, pur essendo (l'ipotetica violazione dell'art. 345 c.p.c.) questione rilevabile d'ufficio e, dunque, rilevabile anche dalla parte per tutta la durata del grado di appello, fino alla memoria di replica, il non averla rilevata nemmeno con essa, in mancanza di previsione della rilevabilità in ogni stato e grado del processo, ha consumato il potere di impugnazione.

Ciò, alla stregua dell'esegesi dell'art. 157 c.p.c., comma 3, proposta da Cass. n. 21381 del 30/08/2018 e qui condivisa, secondo cui "la regola dettata dall'art. 157 c.p.c., comma 3, secondo 7 cui la parte che ha determinato la nullità non può rilevarla, non opera quando si tratti di una nullità rilevabile anche d'ufficio, ma tale inoperatività è correlata alla durata del potere officioso del giudice, sicché una volta che quest'ultimo abbia deciso la causa omettendo di rilevare la nullità, la regola si riespande, con la conseguenza che la parte che vi ha dato causa con il suo comportamento, ed anche quella che, omettendo di rilevarla, abbia contribuito al permanere della stessa, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza, a meno che si tratti di una nullità per cui la legge prevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anche nel grado di giudizio successivo"; v. anche tra le numerose succ. conf. Cass. n. 40996 del 21/12/2021; n. 26310 del 29/09/2021; n. 25743 del 22/09/2021; n. 21529 del 27/07/2021).

6. Il quinto motivo è fondato nei termini appresso precisati.

Come sopra s'è evidenziato l'introduzione della lite è avvenuta nel febbraio 2011 con la notifica valida dell'atto introduttivo alla società GG Ass.ni S.p.a., poi costituitasi con la mandataria.

Non andò invece a buon fine quella indirizzata all'altro convenuto, P.G.B., che in quel momento, cioè all'atto del tentativo di notifica, era esistente in vita. La sua situazione era quella di parte necessaria, indicata come tale, ma non attinta da notificazione.

Il litisconsorzio era integro per il modo in cui la domanda era stata proposta, ma non per il modo in cui il contraddittorio era stato instaurato, appunto perché la notifica era inesistente. La domanda era stata proposta nei confronti di tutti e due i litisconsorti, ma la vocatio in ius non si era realizzata per la mancanza di notificazione, dipendente dall'esito negativo della stessa.

Quando il G.d.P. si accorse che la notifica era mancata, pur evocando il litisconsorzio necessario, che era stato rispettato a livello di proposizione della domanda ma non a quello della notifica, applicò l'art. 291 c.p.c., ordinandone la rinnovazione, e non l'art. 102 c.p.c..

Venne poi concesso a tal fine un altro termine, ancora una volta evocandosi la qualità di litisconsorte necessario del convenuto.

Alla successiva udienza la parte attrice dichiarò che la notifica era avvenuta "ritualmente" e il Giudice di Pace ne dichiarò la contumacia.

Solo successivamente, in grado d'appello, è stato dimostrato che la notifica apparentemente perfezionatasi nei confronti del P. era inesistente, perché il suddetto era defunto e dunque si era risolta in una notificazione del tutto apparente.

Ebbene, l'emergenza della morte del convenuto come causa di quella notificazione solo apparente, ma in realtà inesistente, rendeva il litisconsorzio necessario esistente non più nei suoi confronti ma ormai con i suoi eredi e riferibile ad essi.

L'evidenziazione in appello della morte del de cuius, se essa fosse risultata verificata dopo una notificazione valida nei suoi riguardi, avrebbe dovuto imporre al tribunale di applicare l'art. 299 c.p.c.. Ma la morte risultava verificata dopo una notificazione apparentemente perfezionatasi ma in realtà inesistente, cioè mai avvenuta.

L'unica valutazione che, in tale anomalo contesto, poteva dirsi consentita al giudice d'appello era quella di prendere atto che il giudizio risultava, sebbene ex post, svoltosi senza l'integrità del contraddittorio rispetto alla situazione di litisconsorti necessari riferibile ormai agli eredi del de cuius.

Il Tribunale avrebbe quindi dovuto applicare l'art. 354 c.p.c., appunto perché il contraddittorio litisconsortile, in ragione della vicenda successoria, oramai risultava riferibile agli eredi e non era integro nei loro confronti.

7. Le considerazioni svolte evidenziano anche che non si è potuto verificare alcun fenomeno estintivo, perché l'attività volta ad assicurare il contraddittorio nei confronti dell'originario litisconsorte venne svolta e non andò in porto, al di là della apparente ricezione della seconda

notificazione, per l'evento oggettivo della morte del convenuto, la cui mancata emergenza nel processo non può dirsi imputabile alla parte.

8. Ai sensi dell'art. 383 c.p.c., comma 3, la sentenza impugnata va cassata, e con essa anche quella di primo grado; la causa va quindi rinviata al primo giudice, con la precisazione che ne consegue la caducazione anche di tutta l'attività processuale frattanto svoltasi dopo la pronuncia della sentenza parziale cassata.

Il giudizio dovrà essere direttamente riassunto nei confronti dell'erede o degli eredi del de cuius.

PQM

Rigetta il primo e il terzo motivo di ricorso; dichiara inammissibili il secondo e il quarto; accoglie il quinto motivo nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti i rimanenti; cassa la sentenza d'appello e quella di primo grado e rinvia la causa avanti il Giudice di Pace di Sanremo, in diversa composizione, con mandato di provvedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di P.G.B.. Demanda al giudice di rinvio di provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
